



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Seconda sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2024 pendente tra:

**SPV S.R.L.**

**OPPONENTE**

**OPPOSTA**

Il Giudice dott. Gabriele Patti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

visti gli atti ed esaminate le richieste delle parti;

osservato, in punto di diritto, che grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116);

osservato che di recente la Corte di Cassazione ha sul punto precisato che: *"a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B."* (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944);

rilevato, dunque, che la prova *sia* della operazione di cessione *sia* della inclusione del credito in quest'ultima può avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo della posizione creditoria e *non esprimendosi effettivamente in questi termini neppure i*



precedenti richiamati da parte opponente (v. Cass. Civ. Sez. III 6.2.2024, n. 3405, ove si legge che “non è infatti sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione”, con l’ulteriore precisazione peraltro per la quale quest’ultima – ossia “la prova dell’avvenuta cessione” – “presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”; Cass. Civ. Sez. III 22.3.2024, n. 7866; v., successivamente, App. Catania Sez. I 20.6.2025, n. 919, che, nel confermare sentenza emessa da questo Tribunale, ha richiamato il “principio per il quale l’esistenza del contratto di cessione può essere provata anche a mezzo delle presunzioni”);

rilevato che in ragione di ciò si spiega dunque l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell’art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617, in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un’automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”, in linea con Cass. Civ. Sez. III 6.2.2024, n. 3405 cit., richiamata da parte opponente);

rilevato che, nel caso di specie, l’opposta ha prodotto l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3.11.2022, in cui si dà conto della cessione – intervenuta “in data 4 agosto 2022” ed “avente efficacia dal 23 Ottobre 2022” - operata (anche) da Banca .p.a. (“ ) in favore

d: SPV s.r.l. dei “crediti derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura anche oggetto di coobbligazione (ivi inclusi gli sconfinamenti di conto corrente) con i relativi accessori, con esclusione dei contratti di leasing finanziario, di factoring, dei crediti di pura firma e dei derivati, di cui era titolare alle 00.01 della Data di Sottoscrizione (i Crediti ), in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (1) crediti denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente denominati in Lire) o USD o JPY; (2) crediti regolati dalla legge italiana; (3) crediti, se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia; (4) crediti classificati alla



*Data di Valutazione*” – ossia il “31 marzo 2022” – “come sofferenze ai sensi delle circolari di Banca d’Italia n. 139/1991 e n. 272/2008” (v. pagg. 8-9 dell’all. 3 del ricorso monitorio; cfr., per la idoneità di espressioni di tal fatta a comprovare la cessione e la inclusione in quest’ultima del credito ceduto, Cass. Civ. Sez. III 20.11.2024, n. 29872; App. Catania Sez. II 16.9.2023, n. 1601, che ha confermato, sul punto, sentenza emessa da questo Tribunale);

rilevato che con il ricorso monitorio l’odierna opposta ha azionato – così individuando la *causa petendi* della propria domanda di pagamento – i *conti correnti di corrispondenza* n. 620813 e n. 621353, regolati in euro ed in lingua italiana (v. pag. 2 del ricorso monitorio), e che nelle diffide in atti i due suddetti rapporti risultano qualificati come “sofferenze” (v. pag. 1 dell’all. 12 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell’art. 171-ter n. 2 c.p.c.);

rilevato che, nel caso di specie, sin dal ricorso monitorio parte opposta ha prodotto estratto riepilogativo della posizione debitoria facente capo alla debitrice principale : & s.n.c. (v. all. 8 del ricorso monitorio);

considerato che siffatto documento – *prima facie* valutabile come elemento indiziario - risulta redatto da soggetto riconducibile a Banca s.p.a. – e non alla odierna opposta – e cristallizza la situazione debitoria fino al 23.10.2022 (v. pag. 1 dell’all. 8 del ricorso monitorio);

osservato che, in caso di cessione di credito, deve ritenersi in linea con l’*id quod plerumque accidit* il fatto che il cedente consegna al cessionario l’intera documentazione relativa alla posizione ceduta, apparendo ciò conforme alla previsione normativa di cui all’art. 1262 c.c.;

ritenuto pertanto ragionevole sostenere che SPV s.r.l. abbia ottenuto da Banca :

s.p.a. la copia dell’estratto riepilogativo del debito della & s.n.c., risultando tale documento redatto da soggetto riconducibile alla banca testé citata – e non alla società ingiungente – e non facendosi menzione in atti di ulteriori negozi traslativi – *coinvolgenti altri enti* - rispetto a quello invocato da parte opposta (v. all. 3 del ricorso monitorio);

rilevato che il fatto che Banca s.p.a. abbia consegnato ad il documento riepilogativo della posizione debitoria della & s.n.c., che ricostruisce l’esposizione maturata fino al 23.10.2022 - ossia la medesima data di “*efficacia*” della cessione di cui al prodotto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (v. pag. 8 dell’all. 3 del ricorso monitorio) –, sembra *ad un sommario esame* trovare spiegazione assumendo che la titolare del credito abbia inteso cristallizzarlo in vista del trasferimento operato in favore della odierna opposta (v., per una fattispecie simile, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “*alla disponibilità da parte dell’opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza – relativa al contratto*”);



rilevato, sempre sul piano presuntivo, che nel caso di specie SPV s.r.l. ha altresì prodotto dichiarazione riconducibile a Banca s.p.a., nella quale quest'ultima ha comunicato di aver ceduto alla odierna opposta i rapporti oggetto di giudizio (v. all. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta; cfr. sul punto, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200); osservato che, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, *“salvo che la legge disponga diversamente”*;

rilevato che, in relazione a tale ultimo inciso della disposizione sopra richiamata, il Supremo Collegio ha evidenziato – sulla scorta delle considerazioni svolte dalla dottrina - che non ricorre nullità contrattuale per violazione di norme imperative allorché l'ordinamento, senza incidere sulla validità del negozio, abbia predisposto *“un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma”* (v. Cass. Civ. Sez. Un. 15.3.2022, n. 8472; Cass. Civ. Sez. I 6.4.2018, n. 8499);

rilevato che il superiore ordine di idee deve considerarsi valevole anche per l'ipotesi di configurabilità di reati, emergendo dall'ordinamento che la violazione di precetti penali *può non determinare* la nullità del contratto, qualora sul piano sistematico siffatta sanzione non si mostri necessaria per la realizzazione degli effetti voluti dalla norma violata (cfr., per l'esclusione della nullità negoziale in caso di reato di truffa, Cass. Civ. Sez. II 8.5.1969, n. 1570, seguita da: Cass. Civ. Sez. II 10.12.1986, n. 7322; Cass. Civ. Sez. II 31.3.2011, n. 7468; Cass. Civ. Sez. I 27.9.2016, n. 18930; cfr. art. 1439 c.c.; v., inoltre, Cass. Civ. Sez. I 7.3.2001, n. 3272, per l'affermazione del *“principio che la violazione di una norma positiva, anche se sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente a nullità del contratto compiuto, per via dell'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, il quale lascia margine a meccanismi positivamente introdotti per realizzare egualmente gli effetti del negozio, in considerazione degli apprezzamenti, discrezionalmente compiuti dal legislatore, dei valori tutelabili”*);

rilevato che, *pur rimanendo impregiudicata ogni più approfondita determinazione successiva – da riservare alla sentenza -*, non appare *prima facie* estensibile al caso di specie la soluzione della nullità contrattuale adottata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie dei contratti di *swap* stipulati da ente non iscritto all'albo delle S.I.M. ed in relazione alla fattispecie dei contratti bancari stipulati dal c.d. banchiere di fatto, essendo in tali casi la stipula delle specifiche figure negoziali esaminate consentita *esclusivamente* ai soggetti indicati e costituendo dunque la più grave forma di invalidità la sanzione più appropriata per assicurare la tutela degli interessi perseguiti dalle norme violate (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 7.3.2001, n. 3272 cit., in cui si legge, in relazione al contratto di *swap* stipulato da soggetto non iscritto all'albo delle S.I.M., che è *“interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale. Né può condividersi l'assunto che i contratti di swap richiedano solo che esista il soggetto – impresa, cui*



*l'autorizzazione gioverebbe semplicemente a rimuovere gli ostacoli giuridici all'esercizio dell'attività, che di per sé l'impresa è bene in grado di svolgere. Tale affermazione è infatti contraddetta proprio dalla natura degli interessi protetti, che la legge dimostra di voler tutelare, stabilendo la riserva in favore delle S.I.M.”; v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2018, n. 4760, in cui, in relazione ai contratti bancari stipulati dal c.d. banchiere di fatto, la soluzione della nullità è stata affermata in quanto “la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura di tali contratti trova un riscontro testuale nelle disposizioni dettate dagli artt. 1834-1860 cod. civ., le quali presentano come caratteristica comune proprio quella di riferirsi a fattispecie contrattuali in cui una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca”);*

rilevato che, nel caso di specie, i negozi di cui parte opponente lamenta la nullità appaiono, invece, riconducibili alla cessione del credito ed al mandato, per la cui *stipula* non è previsto il possesso di peculiari qualifiche;

rilevato, ancora, che la nullità dei suddetti negozi, ove ipotizzabile, implicando l'applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo e determinando dunque la necessità di dar corso a prestazioni *restitutorie* (ossia ad *ulteriori passaggi di denaro*), non appare *prima facie* costituire il migliore rimedio civilistico al fine di assicurare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio;

considerato altresì che, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e di cui all'art. 106 del decr. lgs. n. 385/1993 “*non hanno alcuna valenza civilistica*” e che la loro “*rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali*” (così Cass. Civ. Sez. III 18.3.2024, n. 7243; v. anche il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 17.5.2024, che, richiamando la predetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato *ex art. 363-bis c.p.c.* dal Tribunale di Brindisi il 16.4.2024);

considerato, da altro angolo visuale, che, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto; nel primo caso, il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente; nel secondo caso, invece, il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché



necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi; ne consegue che, quando è presente un conto anticipi, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. Civ. Sez. I 5.5.2022, n. 14321);

letti, in aggiunta alle superiori considerazioni in materia di collegamento negoziale, gli artt. 1842 e 1852 c.c. in tema di apertura di credito regolata in conto corrente;

rilevato, *all'esito di un sommario esame degli atti di causa ed impregiudicata ogni più approfondita determinazione da riservare alla sentenza conclusiva*, che tutti i negozi di apertura di credito e di anticipi richiamati in giudizio appaiono rivestire natura accessoria rispetto a rapporti di *conto corrente di corrispondenza* (v. all. 6-7 del ricorso monitorio, nonché all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta);

rilevato, dunque, che l'unico saldo esigibile deve, *prima facie*, individuarsi in quello dei rapporti di *conto corrente di corrispondenza*;

rilevato che, in relazione ai rapporti di *conto corrente di corrispondenza* n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, il cui saldo è stato richiesto dalla opposta con l'odierno ricorso monitorio (v. ancora pag. 2 di quest'ultimo), parte opponente ha eccepito la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (v. pag. 18 della citazione in opposizione);

rilevato che, sia pur all'esito di un difficoltoso riscontro, il conto corrente di corrispondenza n. 14887.32 sembra essere confluito nel rapporto n. 621353.74 (cfr., tra gli allegati del ricorso monitorio, pag. 2 dell'estratto conto relativo al quarto trimestre del 2014 del conto n. 14887.32, recante saldo negativo di €. 9.708,83, e pag. 1 dell'estratto conto relativo al primo trimestre del 2018 del conto n. \_\_\_\_\_, recante analogo saldo);

rilevato che in relazione al *conto corrente di corrispondenza* originario n. \_\_\_\_\_ – presumibilmente rinumerato con il n. \_\_\_\_\_ - non risulta prodotto alcun testo costitutivo, constando agli atti esclusivamente un regolamento del (sia pur accessorio) rapporto di *apertura di credito* (v. all. 6 del ricorso monitorio);

rilevato che in relazione all'ulteriore *conto corrente di corrispondenza* n. 620813 non risulta prodotto alcun testo costitutivo;

rilevato, quanto alla residua documentazione contrattuale, che essa riguarda la costituzione del conto corrente di corrispondenza n. \_\_\_\_\_ (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) ed il regolamento di apertura di credito accessoria a quest'ultimo (v. all. 7 del ricorso monitorio), che tuttavia non appare *prima facie* ricollegabile ad alcuno dei rapporti sottesi al ricorso monitorio, recanti n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_



rilevato, per tutto quanto sopra esposto, che, sia pur ad un sommario esame degli atti di causa ed impregiudicata ogni più approfondita determinazione da riservare alla sentenza conclusiva, l'eccezione di nullità ex art. 117, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 – con cui parte opponente ha inteso contrastare la pretesa azionata in via monitoria dalla società opposta – appare non manifestamente infondata;

ritenuto pertanto di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

rilevato che la controversia, in ragione della materia, è sottoposta alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del decr. lgs. n. 28/2010;

ritenuta, per quanto sopra, la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria;

**P.Q.M.**

**Denega** la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

**Rinvia, all'esito della espletanda mediazione di cui all'art. 5 del decr. lgs. n. 28/2010**, per la rimessione della causa in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. – e, dunque, con i termini a ritroso –, all'udienza del **30.4.2026 ore 9.00**.

Si comunichi.

Siracusa, 14.7.2025

**Il Giudice**

dott. Gabriele Patti

